

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 858

**L.R. 18/2000, art. 4 lett. h) - Ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale regionale. Approvazione schema-tipo di convenzione.**

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente del Servizio Foreste, ing. Emanuele Giordano, riferisce l'Ass. Losappio:

Come è noto, la l.r. 18/2000 che detta norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", ha riservato, con la lettera h) dell'articolo 4, alla esclusiva competenza della Regione la "ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale".

Nel rispetto della norma come sopra riportata, il Servizio Foreste ha, quindi, il compito istituzionale di promuovere e sostenere iniziative di ricerca, nel campo forestale, in linea con gli obiettivi istituzionali perseguiti dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Quanto sopra, in relazione alla specificità di ciascuna attività, al contesto in cui questa si colloca e all'interesse che l'iniziativa riveste:

- con il concorso di Istituzioni culturali, scientifiche e universitarie, Associazioni, Organismi pubblici, Enti Locali, etc.;
- in forme diverse quali adesione, partecipazione finanziaria, coinvolgimento organizzativo diretto.

Il Servizio Foreste non ha ad oggi attivato ampi programmi di ricerca in campo forestale per motivazioni riconducibili a indisponibilità finanziaria, circostanza venuta meno con la dotazione, per il corrente esercizio finanziario, di 3,0 milioni sul capitolo 121012 € "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale. L.R. 18/2000", UPB 1.4.1 - Servizio Foreste.

Appare superfluo dilungarsi sulla utilità e sulla tipicità della ricerca quale utile strumento di supporto alla programmazione e alla pianificazione, in generale, e quindi, nel caso di specie, a quella forestale regionale.

Non può in questa sede non farsi riferimento alle "Linee - guida per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 2009 - 2011", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1881 in data 15/10/2009, linee guida che, per altro, divengono di supporto alle misure forestali del PSR PUGLIA 2007 - 2013, che

- al § 7.3, punto 4, prefigura il tema della "selvicoltura, piante a rapido accrescimento, etc" ..
- al § 11.3, prefigura, tra l'altro, la possibilità dell'affidamento diretto di azioni di ricerca nel limite massimo del concorso finanziario regionale di € 20.000.

Intendimento del Servizio diviene quello di ridare impulso all'attività di ricerca, utilizzando, per il corrente esercizio, unimporto non superiore a 105.000. €

Danno sostegno all'adozione del presente provvedimento le diverse proposte di ricerca pervenute al Servizio da parte di vari Enti e/o Associazioni, richieste che, da una prima disamina, appaiono tutte meritevoli di accoglimento e alle quali appare opportuno partecipare anche attraverso il concorso finanziario regionale.

Ciò induce a disciplinare la materia attraverso un atto - tipo di convenzione che, redatto dal Servizio, si compone di n. 8 (otto) facciate e risulta allegato alla presente proposta, quale parte integrante.

Tale convenzione - tipo, da sottoscrivere tra le parti Regione - Associazione proponente, andrà a disciplinare, per ciascuno progetto vagliato e ritenuto ammissibile, tempi, termini e modi della ricerca (prestazione) e della erogazione del contributo finanziario (controprestazione) che, si ribadisce, non potrà eccedere la somma di 20.000/progetto. €

Risultando schema - tipo, potranno essere apportate, in sede finale di sottoscrizione, variazioni non sostanziali che non contrastino con la ratio del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 105.000, trova copertura finanziaria sul cap. 121012 bil. es. 2010 (UPB 1.4.1). All'impegno della somma si provvederà con successivo atto dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

In relazione a quanto sopra si propone alla Giunta regionale di procedere alla approvazione dell'allegato schematipo di convenzione e di autorizzare, conseguentemente, il dirigente del Servizio Foreste all'adozione degli atti conseguenti.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 co. 4 lett. k) della l.r. 7/1997 e s.m.i.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, confermata dal dirigente del Servizio Foreste;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

- prendere atto della necessità di attivare programmi di ricerca in campo forestale utile strumento di supporto alla programmazione e alla pianificazione in corso presso il Servizio Foreste;
- approvare lo schematipo di convenzione che, composto di n. 8 (otto) facciate e allegato alla presente quale parte integrante, dovrà essere sottoscritto tra la Regione e l'Ente/ Associazione proponente e andrà a disciplinare, per ciascuno progetto vagliato e ritenuto ammissibile, tempi, termini e modi della ricerca (prestazione) e della erogazione del contributo finanziario (controprestazione);
- demandare al dirigente del Servizio Foreste l'adozione degli adempimenti di competenza da assumere entro il corrente esercizio finanziario;
- dare atto che con successivi e separati atti dirigenziali si provvederà, previa relazione finale dell'attività svolta, alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, conseguentemente, alla liquidazione del contributo oggetto di convenzione;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO****"DENOMINAZIONE DEL PROGETTO"**

tra

la **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Foreste, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in Bari, alla Via Corigliano n. 1 (nel prosieguo "**Regione**"),

e

la **DENOMINAZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE CONTRAENTE**, codice fiscale/P.IVA n. \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (nel prosieguo "**Contraente**"),

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e applicata, riferita al comparto forestale pugliese;
- con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquisita al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al protocollo del Servizio Foreste della Regione Puglia, è stato proposto dal **ENTE/ASSOCIAZIONE CONTRAENTE** il progetto denominato \_\_\_\_\_;
- sul progetto si è espresso favorevolmente il dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, sia in ordine alla compatibilità della proposta presentata ai compiti istituzionali sia in ordine alla spesa da sostenere;

tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:****Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

1. L'**Ente** ed il **Contraente** convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della ricerca forestale, per il progetto di cui all' allegato A.
2. L'**Ente** affida al **Contraente**, che accetta, il compito di svolgere l'attività di ricerca indicata in oggetto, consistente nella conduzione della **ricerca** di cui all'oggetto.
3. L'attività di ricerca indicata sarà rappresentata dallo svolgimento di una serie di tematiche di seguito specificate:
  - a) \_\_\_\_\_;
  - b) \_\_\_\_\_,
  - c) \_\_\_\_\_,
4. Il Responsabile tecnico/scientifico dell'attività di ricerca specificata è individuato nella persona di \_\_\_\_\_, afferente al **Contraente**.
5. Lo stesso Responsabile tecnico potrà avvalersi della collaborazione di professionisti interni e/o esterni al **Contraente**, senza ulteriori oneri di spesa, rispetto al contributo concesso.
6. L'**Ente** rimane comunque estraneo a detti rapporti collaborativi.
7. Il **Contraente** è obbligato nei confronti dell'**Ente** ad espletare le attività necessarie alla realizzazione della **ricerca** nei tempi e con le modalità stabilite dal Servizio Foreste della Regione Puglia.

#### **Articolo 2 – Modalità operative**

1. L'attività di cui all'art. 1 è avviata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà essere conclusa entro il \_\_\_\_\_. Su richiesta scritta di una delle parti contraenti potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni.
2. I fondi necessari per lo svolgimento dell'attività di **ricerca**, erogati così come stabilito, saranno gestiti dal **Contraente** secondo le seguenti norme che si obbliga a rispettare:
  - comunicare, ai sensi dell'art. n. 65 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382, all'Anagrafe Nazionale delle

Ricerche i risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione (per gli Enti Universitari);

- al costante rapporto con l'**Ente**, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività previste;
- assicurare la costante informazione sullo svolgimento della Ricerca, mediante monitoraggio fisico e finanziario;
- non attribuire la titolarità del contributo a terzi;
- non destinare il contributo a scopi diversi rispetto alle attività di Ricerca;
- non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni e dei risultati derivanti dalle attività connesse all'oggetto della presente convenzione, e ciò anche dopo la scadenza della convenzione medesima;
- consentire gli opportuni controlli ed ispezioni a funzionari dell'Ente o a funzionari delle autorità statali;
- fornire in maniera tempestiva informazioni su circostanze che ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- restituire il contributo erogato, nella misura, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione azioni previste, maggiorato degli interessi maturati.

3. Il **Contraente** è tenuto a inviare all'**Ente**, nei termini stabiliti, i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario, redatto così come stabilito, firmato dal Responsabile tecnico/scientifico dell'attività di ricerca e dal Direttore/Presidente del **Contraente**;
- rapporto scientifico e tecnico sull'attività di ricerca svolta, con riferimenti alle metodologie adottate e alle risultanze ottenute, firmato dallo stesso Responsabile scientifico.

**Articolo 3 – Responsabili della convenzione**

1. L'**Ente** indica quale proprio responsabile della collaborazione il/la \_\_\_\_\_.
- Il **Contraente** indica quale proprio responsabile della collaborazione il/la \_\_\_\_\_.
2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

**Articolo 4 – Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca**

1. Per il **Contraente** saranno impegnati nella ricerca, oltre al responsabile \_\_\_\_\_, anche \_\_\_\_\_.
2. Alla ricerca potranno partecipare anche professionisti affermati della materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli scopi prefissati dalla ricerca oggetto della presente convenzione.

**Articolo 5 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

1. I risultati delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà sempre concordata anche ai fini della prevenzione e della tutela del patrimonio individuato. Nelle pubblicazioni resta sempre l'obbligo di citare che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra **Ente** e **Contraente**.
2. L'**Ente** e il **Contraente** si impegnano, solo per le attività comprese all'interno della presente Convenzione, a non utilizzare separatamente i nomi e/o luoghi, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
3. I risultati, parziali o finali, ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, non potranno essere comunicati a terzi da parte del **Contraente**, senza il preventivo consenso scritto dell'**Ente**.
4. Il **Contraente**, infine, dovrà inviare all'**Ente** almeno 5 (cinque) esemplari delle eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti

in inglese; in esse dovrà essere esplicitamente dichiarato che il lavoro svolto è stato eseguito in attuazione della presente convenzione.

5. L'impiego dei risultati ottenuti con l'attività di ricerca oggetto della stessa convenzione sarà disciplinato anche da quanto stabilito all'art. n. 2, secondo comma, lettera e) della Legge del 30/05/1988, n. 186.

#### **Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione**

1. L'**Ente** si impegna ad erogare al **Contraente** per le finalità di ricerca previste dalla presente convenzione, un contributo pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00).
2. Il contributo di cui sopra è onnicomprensivo, fisso e invariabile ed ambo le parti riconoscono che copre solo parzialmente il contributo richiesto.
3. La somma che l'**Ente** metterà a disposizione del **Contraente** dovrà essere impiegata nelle spese che lo stesso **Contraente** sosterrà nel periodo precisato nell'articolo precedente, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata. Saranno consentite le spese per le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste tecniche e scientifiche.
4. Eventuali storni tra i titoli di spesa dovranno essere espressamente autorizzati con atto scritto dall'**Ente**.
5. La Ricerca non deve generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione e potrà disporre, oltre al finanziamento concesso dall'**Ente**, di altre forme di finanziamento, entro il limite che consenta il raggiungimento della copertura dell'importo totale inizialmente previsto dal **Contraente** nella sua ricerca, con l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni.
6. Le somme da erogare verranno versate, indicando come causale il titolo della ricerca " \_\_\_\_\_ ", a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dal **Contraente**, contestualmente all'attestazione di avvio attività di cui al precedente art. 2.

**Articolo 7 - Eleggibilità e ammissibilità delle spese**

1. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di avvio dell'attività fino alla scadenza del progetto.
2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese: Personale, Materiale di consumo, Materiale durevole, Servizi e consulenze, Missioni - rimborsi spese, Spese generali.
3. Non sono finanziabili spese quali: contrazione di mutui, spese ed oneri tecnico/notarili, tasse, registrazione contratti e oneri assicurativi.
4. Per essere considerate ammissibili, le spese devono:
  - essere previste nel progetto di Ricerca;
  - essere coerenti con la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
  - essere necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
  - essere ragionevoli e sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria, in particolare il rapporto costo-beneficio;
  - essere state effettivamente sostenute e quietanzate, ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.
5. L'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, in quanto istituzionale per il **Contraente** e rivolta all'attuazione di programmi scientifici, tecnologici e applicativi, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. n. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e sue successive integrazioni e modificazioni.
6. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, l'attività di ricerca promossa dall'**Ente** non sarà considerata attività commerciale, rientrando nell'art. n. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.
7. Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo saranno a carico del **Contraente**.



**Articolo 8 - Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo di cui all'art. 4 verrà erogato al **Contraente**, secondo le seguenti modalità:
  - a) una anticipazione pari al 50% del contributo concesso, previa attestazione di avvio delle attività e di specifica richiesta corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
    - che il **Contraente** è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
    - che il **Contraente** è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
    - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del **Contraente**;
  - b) un successivo acconto del 30% del contributo, all'attestazione della spesa da parte del **Contraente** al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta, previa verifica della stessa da parte del Dirigente di Servizio Foreste della Regione Puglia;
  - c) il saldo finale, pari al rimanente 20% del contributo concesso, come specificato al punto b), previa emissione del verbale di omologazione della spesa sostenuta, sulla base di apposita verifica tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca più volte indicata sarà affidato al Responsabile tecnico/scientifico con il quale

collaborerà il personale che verrà scelto e impegnato a esclusiva cura del **Contraente** secondo le norme di legge, senza che per detto personale, ivi compresi eventuali collaboratori esterni, derivi alcun rapporto con l'**Ente**.

3. Per la collaborazione prestata nello svolgimento dell'attività di ricerca specificata si applicheranno i divieti di cumulo dei compensi per i pubblici dipendenti, di cui alle Leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni. Per la medesima collaborazione non si applicherà l'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

#### **Articolo 9 - Copertura assicurativa**

1. Il **Contraente** è responsabile della copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in attuazione della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare i luoghi e le sedi di svolgimento dell'attività di ricerca.

#### **Articolo 10 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.**

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del **Contraente** e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'**Ente** che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'**Ente** e del **Contraente**, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza

sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

3. Il personale del **Contraente** e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'**Ente**, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 11 - Durata della convenzione e procedure di proroga**

1. L'attività di cui all'art. 2 è avviata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà essere conclusa entro il \_\_\_\_\_; su richiesta scritta di una delle parti sottoscrittrici potrà essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni.

#### **Articolo 12 - Recesso e risoluzione della convenzione**

1. La presente convenzione si intenderà risolta, sia nel caso che una delle parti contraenti si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi motivo, di ottemperare agli obblighi da essa previsti, sia che emergano gravi irregolarità nella gestione della stessa convenzione, in occasione di controlli da parte del personale del Servizio Foreste. In caso di anticipato scioglimento del rapporto fra l'**Ente** e il **Contraente**, il primo riconoscerà al secondo, previa rendicontazione, le spese sostenute in base alla presente convenzione, fino al momento dello scioglimento indicato.

#### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Il **Contraente** provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'**Ente** si impegna a trattare i dati personali provenienti dal **Contraente** unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 14 - Controversie**

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Bari.

#### **Articolo 15 - Disposizioni finali**

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del **Contraente**, beneficiario del contributo senza diritto di rivalsa.
2. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
3. Tutta la corrispondenza con l'**Ente** per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Foreste, Via Corigliano, n. 1 - 70123 Bari.
4. Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in Bari, .....

.Per la <b>Regione Puglia</b> Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Il Dirigente del Servizio Foreste	Per <i>il</i> <b>CONTRAENTE</b>  _____
---	--